

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI NOLA  
UFFICIO FALLIMENTARE

Proc. n.3977/2017

Il Giudice designato,

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2018 fissata ex art. 12 bis della legge n. 3/2012 nel procedimento n.3977/2017 avente ad oggetto omologa del piano del consumatore;

ha emesso il seguente

**DECRETO**

vista la ritualità delle comunicazioni ai creditori effettuate dall'organismo di composizione della crisi, dei quali nessuno è comparso in udienza né ha presentato osservazioni;

Verificata la fattibilità del piano del consumatore proposto da \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso come in atti, che prevede il soddisfacimento al 100% dei creditori in prededuzione in un'unica soluzione nonché nella percentuale del 40% i creditori chirografari (IACP per € 56.474,75 ed Agenzia Entrate Riscossione per € 3.960,66) in una rata mensile di € 253,00- adeguata rispetto alla capacità reddituale del soggetto istante tenuto conto delle spese necessarie per il sostentamento della famiglia (€ 670,00 circa) - nell'arco di circa cinque anni (60 mesi);

vista l'assenza di crediti impignorabili o dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo ;

considerato che – anche secondo quanto riferito dal professionista nominato ex art. 15 l. n. 3/2012, dott.ssa \_\_\_\_\_, nella relazione depositata in data 11.07.2018- non risulta che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

rilevato infatti che gli unici due debiti contratti dal debitore (un terzo debito da finanziamento n. 250/ \_\_\_\_\_ verso la banca di € 11.000,00 è stato preso in carico dal figlio della ricorrente non convivente che ha sottoscritto mediante accollo la proposta di piano del consumatore e che sta regolarmente pagando le rate) hanno avuto come unico scopo quello di garantire un tetto alla famiglia della ricorrente (va evidenziato che con riguardo al debito verso IACP di Napoli pende giudizio di sfratto n. \_\_\_\_\_/2016 presso Tribunale di Napoli) composta dalla ricorrente e dalla figlia (che contribuisce unitamente al figlio non convivente, entrambi dipendenti con rapporto di lavoro in essere, a dotare il piano di liquidità necessaria) ;

visto che il debitore istante ha dato adeguate garanzie di soddisfacimento del piano del consumatore, dimostrando di percepire uno stipendio mensile al netto di circa € 850,00 mensili, e che il piano sarà adempiuto anche con le liquidità messe dalla figlia della ricorrente, tale \_\_\_\_\_, titolare di un reddito mensile di € 650,00 e dal figlio non convivente, \_\_\_\_\_, titolare di reddito mensile di € 1500,00;

considerato che l'esecuzione del piano non presenta particolari difficoltà, risolvendosi nel versamento costante e regolare a favore dei due creditori chirografari indicati nel piano (circa € 22.590 + € 1585 di cui circa € 9.010,88 da versare subito, come utilizzo del residuo di € 15.000,00 messi a disposizione del piano

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI NOLA**  
**UFFICIO FALLIMENTARE**

dai figli della ricorrente, dopo aver soddisfatto i creditori in prededuzione) di una rata costante e mensile di € 253,00 PER CIRCA 60 MESI ;

Considerato in definitiva che l'importo di € 15.164,00 ( € 22.590,00 +€ 1585,00 – 9.010,88) sarà soddisfatto nel modo detto sopra e che, dunque non vi sono beni immobili e mobili da liquidare, risultando necessaria solo un'attività di supervisione e controllo sul regolare adempimento del piano;

ritenuto che il professionista nominato possa sorvegliare sul detto versamento mediante richiesta di deposito di relazione annuale al debitore ex art. 13 della legge n. 3/2012, comunicando ai creditori eventuali irregolarità riscontrate;

**PQM**

**OMOLOGA**

il piano del consumatore predisposto da \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**DISPONE**

- 1) Che il debitore istante effettui i pagamenti nella misura indicata di € 253,00 mensili a favore dei due creditori chirografari nella misura del 40% in proporzione al credito di ciascuno;
- 2) Vieta al debitore istante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico o la sottoscrizione di strumenti creditizi o finanziari;
- 3) Dispone che il professionista nominato, dott.ssa \_\_\_\_\_ Ciccarelli, vigili sul corretto adempimento del piano ex art. 13 l. n. 3/2012;
- 4) dispone darsi pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito di procedure.it.;

Nola, 23 ottobre 2018

Il giudice

Dott.ssa Giuseppa D'Inverno